


12318



Ministero
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato Generale di Finanza
UFFICIO VII

2 NOV. 2016

Prot. n. 82993/2016

Rif. Prot. Entrata n. 82915/2016

Allegati: 1

Rif. nota U.L.MIT n. 40058 del 26/10/2016

All' Ufficio Legislativo – Economia
SEDE

e p.c.:


All' Ufficio del Coordinamento Legislativo
SEDEAll' Ufficio Legislativo Finanze
SEDE

OGGETTO: A.S. 2460 – Modifiche al Codice della Navigazione in materia di responsabilità dei piloti dei porti e disposizioni in materia di servizi tecnico-nautici. Relazione tecnica e nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Si fa riferimento alla nota indicata in epigrafe con la quale sono state trasmesse la relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e la nota di risposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla richiesta di chiarimenti formulata nel Dossier del Servizio Bilancio del Senato.

Al riguardo, preso atto dei chiarimenti forniti dal suindicato Dicastero, si restituisce positivamente verificata la relazione tecnica al provvedimento in parola.

Il Ragioniere Generale dello Stato



Prot: RGS 0082915/2016

RELAZIONE TECNICA
(ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 - Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze 13.09.2010, n. 32)

Descrizione dell'innovazione normativa

Sezione I

A) Titolo del provvedimento: ATTO SENATO N. 2460 MODIFICHE AL CODICE DELLA NAVIGAZIONE IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ DEI PILOTI DEI PORTI E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI TECNICO-NAUTICI".

B) Amministrazione e altro soggetto proponente: DDL d'iniziativa dei deputati TULLO, META, PAGANI e altri.

C) Tipologia dell'atto: A.S.-n. 2460 - RESPONSABILITÀ DEI PILOTI DEI PORTI.

D) Indice delle disposizioni (articolo e commi) rilevanti ai fini della relazione tecnica: Il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

PER LE CONSEGUENZE FINANZIARIE: //

PER LA COPERTURA: //

PER LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA://

PER LA CLAUSOLA DI INVARIANZA FINANZIARIA://

E) Il provvedimento comporta oneri per le Amministrazioni Pubbliche diverse dallo Stato. Il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

La proposta di legge, di iniziativa parlamentare, reca disposizioni in materia di responsabilità dei piloti dei porti e in materia di servizi tecnico-nautici. Gli oneri conseguenti alla stipula del contratto di assicurazione, previsto dall'articolo 1, ricadono sui piloti. Con riferimento agli oneri per eventuali danni eccedenti il massimale, al di fuori dei casi di dolo e colpa grave di cui al medesimo articolo 1, sussiste la responsabilità solidale dell'armatore, attesa la responsabilità solidale di quest'ultimo. Nel caso in cui dovessero essere riportati danni che oltrepassano anche il limite della responsabilità dell'armatore, i relativi oneri gravano sui soggetti danneggiati. Si esclude, quindi, di ogni eventuale onere, sia pure di carattere indiretto, a carico di soggetti pubblici che potrebbero eventualmente essere coinvolti a qualsiasi titolo. I compiti di vigilanza svolti dalle Autorità marittime sui contratti di assicurazione verranno svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ai compiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), volti a trasferire dalle Autorità marittime al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il potere di individuare l'obbligatorietà dell'utilizzo dei servizi tecnico-nautici, il Ministero può fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Dal presente disegno di legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni provvedono ai compiti derivanti dalla proposta di legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Prot: RGS 0082915/2016

A) Descrizione sintetica degli articoli citati nella sezione I.

Nessun articolo del provvedimento è stato citato nella sezione I in quanto lo stesso non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

B) Effetti finanziari a carico dello Stato

Non risultano effetti finanziari a carico dello Stato.

Nuove o maggiori oneri.

Il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Nuove o maggiori entrate.

Il provvedimento non comporta nuove o maggiori entrate per la finanza pubblica.

C) Effetti finanziari a carico delle altre pubbliche amministrazioni.

Nuovi o maggiori oneri.

Il provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri per le altre amministrazioni pubbliche.

Nuove o maggiori entrate.

Dall'attuazione del provvedimento non derivano nuove o maggiori entrate per le altre amministrazioni pubbliche.

Allegato

**Prospetto riepilogativo
degli effetti dell' intervento normativo sui saldi di finanza pubblica**

Non viene allegato il prospetto riepilogativo, per gli anni del triennio successivo all'entrata in vigore della presente legge, degli effetti derivanti dalle disposizioni del provvedimento sul saldo netto da finanziarie, sul saldo di cassa e sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, in quanto - come indicato - dall'approvazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Amministrazioni provvedono ai compiti derivanti dalla proposta di legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata in base agli effetti dell'art. 15, comma 3, della legge 44 del 2013, è stata conclusa con esito

POSITIVO **INDEBITATO**
Il Regioispettore Generale dello Stato

2 NOV. 2016